




CONSIDERAZIONI E PROPOSTE RELATIVI A ATTO CAMERA 2670 (C.D. Coltivaitalia)

PREMESSA E SINTESI

La scrivente Associazione esprime generale favore alle previsioni contenute nella norma in esame, rilevando nell'articolato disponibile utili misure di sostegno a diversi comparti dell'agroalimentare nazionale.

CONSIDERAZIONI E PROPOSTE SU ARTICOLI DI INTERESSE

- **Articolo 3 – Produzione della carne bovina (Linea vacca-vitello):** Il finanziamento di investimenti per incentivare la produzione di carne bovina nazionale e ridurre la dipendenza dai "ristalli" esteri, agevolando l'utilizzo dei contratti di filiera può risultare di interesse e utilità anche per allentare la pressione sulle importazioni di carne bovina che stanno creando problemi di sostenibilità economica anche al mercato della bresaola. La carenza di carni bovine europee rende inevitabile rivolgersi a fornitori consolidati di Paesi Terzi, aumentando la domanda per l'importazione e il conseguente aumento dei prezzi. Una ritrovata capacità produttiva nazionale per i bovini da carne dovrebbe ridurre la domanda per quarti anteriori e posteriori dall'estero. Lo sviluppo della linea nazionale di bovini da carne può essere una risposta concreta anche alle sterili polemiche relative alla volontà di danneggiare la zootecnia italiana con la conclusione dell'accordo UE-Mercosur: l'investimento previsto va esattamente nella direzione opposta.
- **Articolo 6 – Sostegno creditizio per epizoozie:** la sospensione dei mutui per le aziende in difficoltà a causa delle epizoozie, può contribuire ad alleggerire le pressioni sulle filiere colpite da malattie, concedendo sollievo sulle esposizioni finanziarie a fronte di danni misurati ed effettivi. Sarebbe probabilmente da valutare una misura di intervento più tempestiva che possa basarsi su di una misurazione del danno più puntuale e oggettiva, possibilmente estesa all'intera filiera di riferimento e non solo alla fase primaria, indubbiamente la più colpita, ma non la sola.
- **Articolo 7 – Settore suinicolo e Peste Suina Africana (PSA):** Il previsto contributo di **1 milione di euro annuo (2026-2028)** alle aziende di macellazione per il congelamento e lo stoccaggio (minimo 15 giorni) di suini provenienti da zone di restrizione, al fine di mitigare i danni indiretti della PSA, può presentare forme di vantaggio per l'intera filiera.
-  Sempre con riferimento alla lotta alla PSA e sempre con l'obiettivo di superare i danni patiti dall'intera filiera a causa della presenza del virus, si propone di **inserire all'articolo 7 un contributo finalizzato a realizzare un laboratorio ad elevata biosicurezza presso la SSICA di Parma dove testare e validare procedure di certificazione dell'assenza di virus da salumi,**



in modo da poter **superare le barriere non tariffarie all'export verso Paesi Terzi** che in caso di PSA sul territorio chiudono le proprie frontiere ai prodotti del Paese infetto.

- La scelta della SSICA è motivata dal livello di eccellenza della struttura di ricerca in ambito produzione salumi e lavorazione carni suine e sulle conserve alimentari in genere. Inoltre si tratta di una struttura già parzialmente adeguata alla realizzazione del laboratorio in questione.
- L'investimento complessivo vede il coinvolgimento anche del MinSalute per la parte di validazione della ricerca e supporto scientifico.

Di seguito si riporta la sintesi della proposta finalizzata a migliorare l'andamento del comparto. In particolare:

- A. Si propone di **dedicare alcune risorse alla realizzazione di un laboratorio all'avanguardia presso la SSICA** con l'obiettivo di testare nuove tecnologie efficaci **contro virus come la PSA**. La lotta alle malattie veterinarie è un tema di crescente interesse globale, che tocca da vicino i produttori, l'industria della trasformazione, l'intero insieme di operatori che vengono coinvolti dalle attività della filiera e infine distributori e consumatori. Lo sviluppo di tale laboratorio consentirebbe il test d'efficacia di taluni nuovi metodi inattivanti il virus della PSA con l'obiettivo di validare procedure utili a garantire l'assenza del virus da qualunque prodotto di salumeria, specie quelli a breve stagionatura per i quali oggi non sono riconosciuti metodi inattivanti. Ciò renderebbe il Paese più competitivo nei confronti dei partner esteri e aiuterebbe a superare le barriere non tariffarie che vengono innalzate in Paesi extra UE alla comparsa del virus della PSA in Paesi partner commerciali. Tale progetto di ricerca e sviluppo richiede un investimento superiore a 1,5 milioni di euro e vede il coinvolgimento di diverse istituzioni per la parte di ricerca e del mondo industriale privato, ma necessita di adeguati fondi pubblici che riconoscono la valenza di interesse nazionale supportino lo sviluppo dello stesso.



A tal fine si propone la seguente **modifica all'articolo 7 del DDL COLTIVA ITALIA**

ATTUALE ART. 7 COLTIVA ITALIA	PROPOSTA DI MODIFICA DEL TESTO
<p>ART. 7 (Interventi in favore del settore suinicolo colpito da peste suina africana – PSA)</p> <p>1. All'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>ART. 7 (Interventi in favore del settore suinicolo colpito da peste suina africana – PSA)</p> <p>1. All'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>



ASSICA

Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi

aderente a Confindustria

www.assica.it

a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Fatte salve le prescrizioni dell'autorità competente a tutela della sicurezza alimentare e della salute animale, al fine di contenere i danni indiretti derivanti dalla diffusione della peste suina africana (PSA), è concesso un contributo in favore delle aziende del settore della macellazione per il congelamento e lo stoccaggio, per un periodo minimo di quindici giorni, di suini macellati provenienti da zone di restrizione, nel limite di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al presente comma, nonché la sua entità per singolo intervento.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.»;

b) al comma 5, le parole «di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dai commi 1, 2 e 3».

a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Fatte salve le prescrizioni dell'autorità competente a tutela della sicurezza alimentare e della salute animale, al fine di contenere i danni indiretti derivanti dalla diffusione della peste suina africana (PSA), è concesso un contributo in favore delle aziende del settore della macellazione per il congelamento e lo stoccaggio, per un periodo minimo di quindici giorni, di suini macellati provenienti da zone di restrizione, nel limite di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al presente comma, nonché la sua entità per singolo intervento.

3-ter. Per la medesima finalità di contrasto alla PSA di cui al precedente comma e per il contenimento dei danni da essa causati alle aziende della filiera è concesso alla Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari un contributo pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la realizzazione di uno specifico laboratorio di ricerca con alto livello di biosicurezza BLS3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il piano progettuale dei lavori per la realizzazione del suddetto laboratorio di rilevanza nazionale.



ASSICA

Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi

aderente a Confindustria

www.assica.it

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis e 3-ter, pari a **1.500.000** euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.»;

b) al comma 5, le parole «di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dai commi 1, 2 e 3».



PROPOSTA DI EMENDAMENTO ARTICOLO 7 DDL COLTIVA ITALIA

Emendamento 7.XX

All'articolo 7 comma 1, le modifiche apportate all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono così sostituite e modificate:

- Alla lettera a) dopo il comma 3-bis è introdotto il seguente comma 3-ter:

“3-ter. Per la medesima finalità di contrasto alla PSA di cui al precedente comma e per il contenimento dei danni da essa causati alle aziende della filiera è concesso alla Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari un contributo pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la realizzazione di uno specifico laboratorio di ricerca con alto livello di biosicurezza BLS3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il piano progettuale e il corrispondente cronoprogramma dei lavori per la realizzazione del suddetto laboratorio di rilevanza nazionale.”

- Alla lettera b) il comma 3-ter è rinumerato 3-quater e dopo le parole “3-bis” sono aggiunte le parole “e 3-ter”. Le parole “pari a 1.000.000 di euro” sono sostituite con “pari a 1.500.000 euro”